



# COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 del 01.06.2022

COPIA

**Oggetto:** Integrazione con modifiche al piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2022-2024. Piano delle Assunzioni per l'esercizio finanziario 2022. Richiesta autorizzazione alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno (COSFEL).

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 17,05, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo	Sindaco,	Presente
Cucca Nicola	Assessore	Presente
Lorrai Elisa	Assessore	Presente
Piras Gian Luca	Assessore	Presente
Scudu Sandro	Assessore	Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente

Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 (nel seguito, per brevità, anche PTFP 2022-2024), predisposto nel rispetto di tutti i parametri di virtuosità previsti dalla normativa vigente, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23 dicembre 2021 "*Presentazione ed approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024*";

**Considerato** che il Decreto Legge n. 34/2019, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

**Visto** il DPCM 17 marzo 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020;

**Dato** atto che l'Ente ha proceduto, con Determinazione n.r.g. 213 del 16.06.2020 del Responsabile del Servizio Finanziario, a quantificare, in applicazione dell'articolo 33 del D.L. 34/2019 ed alla luce del DPCM 17 marzo 2020, il margine assunzionale utilizzabile in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;

### Tenuto conto che:

- a seguito dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2020 (delibera di C.C. n. 48 del 23.12.2021) l'Ente è risultato strutturalmente deficitario ed in quanto tale, con decorrenza dal 01/01/2022, è soggetto ai controlli previsti per gli Enti strutturalmente deficitari di cui all'art. 243 de Tuel, in particolare è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;
- la suddetta deficitarietà strutturale si è palesata in quanto, nella tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 2020, n. 4 parametri hanno assunto valori deficitari (nella fattispecie, i parametri P2, P6, P7 e P8): in particolare, il parametro P7 "**[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%**" possedeva un evidente carattere contingente ed eccezionale in quanto legato all'avvenuta approvazione consiliare in data 30.12.2020 (delibera C.C. n. 54 del 30.12.2020) di debiti fuori bilancio al cui pagamento si è provveduto a gennaio 2021, tanto che tale parametro, già in corso di esercizio 2021, ha riassunto valori non deficitari come si evince dalla "**Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario**" allegata allo schema di rendiconto 2021 approvato con delibera di G.C. n. 34 del 05.05.2022 e sottoposto al C.C. per l'approvazione;
- che, tuttavia, dovendo l'Ente prevedere nuove assunzioni in aggiornamento al Piano annuale delle assunzioni 2022, la presente delibera verrà trasmessa alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, Ufficio VII, Affari degli Enti Locali, per la prescritta approvazione;

**Considerato che**, sulla base di quanto attualmente previsto dalla programmazione del fabbisogno 2022/2024 e nel Piano annuale delle assunzioni 2022, l'Ente deve procedere alla sostituzione di n.1 dipendente collocato in pensione nel corso del 2022 (ultimo giorno di servizio 03.01.2022) da adibire alla Polizia Municipale e che tale sostituzione consentirebbe all'Ente di dotarsi del personale minimo necessario (n. 1 unità) per garantire il funzionamento dell'Ufficio di Polizia Locale, attualmente sguarnito a causa dell'avvenuto pensionamento in corso d'anno;

**Ritenuto** che, con riguardo alla suddetta sostituzione, l'Ente proceda mediante assunzione di n. 1 dipendente con profilo professionale Agente di Polizia Municipale, Cat. C.1, a tempo pieno e indeterminato, con le modalità più celeri consentite dalla normativa vigente, tramite utilizzo di

vigenti graduatorie riferite al profilo professionale richiesto, fermo restando che, in caso di urgente necessità, nelle more del completamento delle procedure assunzionali si procederà all'assunzione, nel corso dell'anno 2022 di n. 1 Agente di Polizia Municipale Cat. C.1 a tempo pieno e determinato previo stanziamento delle necessarie risorse;

**Considerato** che, avuto riguardo all'assunzione a tempo indeterminato in questione, per quanto concerne il rispetto del limite della spesa per il personale di cui alla Legge 23/12/2005, n. 266, e successive modifiche (valore medio del triennio 2011/2013), risulta certificato che la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 è contenuta nel citato limite;

**Rilevato**, inoltre, che il Sindaco ha rappresentato la necessità di procedere all'assunzione, per n. 3 mesi, nel corso dell'anno 2022, di n. 1 dipendente da adibire allo Staff del Sindaco, per 18 ore settimanali;

**Vista** la necessità di integrare, modificandolo, secondo quanto organicamente di seguito illustrato, il vigente Piano triennale del fabbisogno di 2022-2024, prevedendo di destinare, per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, lo spazio di spesa disponibile per spesa di personale per l'anno **2022** (ad oggi quantificato in € 17.100,00, pari all'economia di spesa ad oggi maturata per il protrarsi della menzionata procedura assunzionale della Polizia Municipale) a:

- Assunzione, per n. 3 mesi, di n. 1 dipendente da adibire allo Staff del Sindaco, per 18 ore settimanali, equiparabile alla posizione economica C.1, per un costo stimato pari a € 3.980,00;

**Valutate**, pertanto, da parte di questa Amministrazione Comunale le esigenze dei Servizi dell'Ente, nonché i programmi e gli obiettivi da raggiungere;

**Ritenuto** necessario, tutto ciò premesso, dover provvedere alla complessiva modifica dei seguenti strumenti di programmazione, il cui contenuto risulta in linea con il quadro normativo previgente e con quello di nuova emanazione:

- Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024;
- Piano delle assunzioni 2022;

in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti da questa Amministrazione Comunale per il triennio 2022/2024, tenuto conto dei relativi stanziamenti previsti negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024, approvato con delibera di C.C. n. 49 del 23 dicembre 2021;

**Considerato che:**

- l'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997, al comma 1, stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482”* e che il comma 19 del medesimo articolo prevede, per gli enti locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. (TUEL), stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 91 del medesimo D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. (TUEL), prevede che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, *“gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. impone alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale.

**Considerato** che gli artt. 6 e 6 ter del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. stabiliscono che il piano triennale dei fabbisogni di personale:

- deve essere adottato e rivisto con frequenza almeno annuale, congiuntamente con

la conseguente rimodulazione della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance (PEG) e con le apposite linee di indirizzo emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

- deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- deve essere accompagnato dalla correlata consistenza della dotazione organica e della sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, rimodulazione che, tuttavia deve garantire: neutralità finanziaria e rispetto delle facoltà assunzionali;
- deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione, con le modalità previste dall'art. 60 per la trasmissione del Conto Annuale del personale, pena il divieto di assumere.

**Appurato** che le suddette linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono state pubblicate dal Ministero della Funzione Pubblica e sono state registrate dalla Corte dei Conti in data 9 luglio 2018;

**Appurato** altresì che il sito web del portale [www.sico.tesoro.it](http://www.sico.tesoro.it) è stato implementato della funzione per l'invio del programma del fabbisogno di personale.

**Considerato**, inoltre, che l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, come modificato dall'art. 16 della Legge di Stabilità 2012, prevede l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di personale;

**Richiamata**, in proposito, la delibera di G.C. n. 7 del 04.02.2021 "*Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2021 – Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2001, n. 183*", con la quale è stato dato atto dell'inesistenza:

- di personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica;
- di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

**Richiamata** la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di assunzione di soggetti disabili in proporzione all'organico complessivo.

**Visto** altresì l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità.

**Visto** il vigente Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 approvato con delibera di G.C. n. 2 del 05.01.2022;

**Visto** il Piano delle performance 2022 approvato con delibera di G.C. n. 30 del 26.04.2022;

**Richiamato**, inoltre, il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*" ed il relativo Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del DUP (Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali) è costituito, tra l'altro, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

**Precisato** che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, questo Comune, avendo una popolazione superiore a 1.000 abitanti, dal 2013 è soggetto al patto di stabilità interno e, conseguentemente, si applica allo stesso la disciplina vincolistica in materia di spese di personale stabilita per detta tipologia di Enti.

**Vista** l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito in Legge n. 160 del 7 agosto 2016 e, da ultimo, il Decreto Legge 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

**Richiamato** inoltre, in merito alle assunzioni a **tempo determinato**, l'art. 9, comma 28, del D.L.

78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, modificato con la Legge n. 183/2011 e, per ultimo, l'art. 4-ter comma 12 del D.L. 16/2012 convertito con Legge n. 44/2012, che fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile.

**Dato atto** che nel Comune di Cardedu, nell'anno 2009, la spesa per le assunzioni flessibili è stata pari a complessivi € 76.238,35 (allegato n.7 al Bilancio di previsione 2022-2024);

**Verificato** che la nuova stima del costo 2022 per il personale a tempo determinato, pari a € 3.980,00, è contenuto nel suddetto limite (100% della spesa 2009);

**Preso atto** che, sulla base dei conteggi sopra enunciati, la nuova previsione di costo del personale è comunque contenuta nel limite di legge (€ 419.997,79 – Allegato n. 6 al Bilancio di previsione 2022-2024):

- anno 2022 previsione spesa diminuita di euro 13.120,00 (minore spesa euro 17.100,00, maggiore spesa euro 3.980,00);
- anno 2023 previsione spesa invariata
- anno 2024 previsione spesa invariata

**Dato atto** che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla Legge 68/1999 e che, pertanto, nel piano del fabbisogno occupazionale 2022/2024 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento:

**Precisato** che gli stanziamenti de Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 saranno adeguati per far fronte alla spesa derivante dal presente atto deliberativo;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 rilasciato con Verbale n. 12/2022 del 29.05.2022;

**Preso atto** del parere favorevole; di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Tutto ciò premesso e considerato,  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano

### **Delibera**

**Di dare atto** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Di aggiornare**, per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente, il piano triennale 2022/2024 e il piano annuale 2022 dei fabbisogni di personale del Comune di Cardedu prevedendo, per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, di destinare lo spazio di spesa disponibile per spesa di personale per l'anno 2022 ad oggi quantificato in € 17.100,00, a:

- Assunzione, per n. 3 mesi, di n. 1 dipendente da adibire allo Staff del Sindaco, per 18 ore settimanali, equiparabile alla posizione economica C.1, per un costo stimato pari a € 3.980,00;

**Di dare atto** che la suddetta spesa di € 3.980,00 viene finanziata da apposito stanziamento predisposto con delibera di G.C. di variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, approvata in data odierna;

**Di confermare** le previsioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato contenute nel DUP 2022/2024 approvato con delibera di C.C. n. 48 del 23.12.2021, specificando che l'Ente procederà mediante assunzione di n. 1 dipendente con profilo professionale Agente di Polizia Municipale, Cat. C.1, a tempo pieno e indeterminato, con le modalità più celeri consentite dalla normativa vigente, tramite utilizzo di vigenti graduatorie riferite al profilo professionale richiesto, fermo restando che, in caso di urgente necessità, nelle more del completamento delle procedure assunzionali in questione, si procederà all'assunzione, nel corso dell'anno 2022 di n. 1 Agente di Polizia Municipale Cat. C.1 a tempo pieno e determinato previo stanziamento delle necessarie risorse;

**Di autorizzare** per il triennio 2022/2024 le programmate assunzioni a tempo determinato stabilite con il presente atto deliberativo e quelle che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e previste da norme di legge, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ss. mm. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

**Di dare atto** che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di

programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata;

**Di trasmettere** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS;

**Di dare atto** che il comune di Cardedu in quanto Ente strutturalmente deficitario è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

**Di trasmettere** la presente delibera alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, Ufficio VII, Affari degli Enti Locali, per la prescritta approvazione;

Inoltre, con separata votazione unanime

**Delibera**

**Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di procedere alle assunzioni programmate.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.**  
f.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02.06.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 01.06.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

**Dalla Residenza comunale, 02.06.2022**

***il vicesegretario Comunale***  
f.to Dott. Antonio Piras

---

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

***IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO***  
f.to Dott. Antonio Piras